

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPELLI, DE CINQUE, GIAGU DEMARTINI,
IANNI e NERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1991

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente il trattamento economico ai pensionati di guerra titolari di cui alla tabella *T*

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 6 ottobre 1986 n. 656 che ha escluso quali soggetti aventi diritto a trattamento di guerra i collaterali dei caduti, ha peraltro mantenuto a coloro che già beneficiavano di tale pensione, l'importo in atto percepito indicato nell'apposita tabella *T* con l'aggiunta dei ratei di assegno aggiuntivo, derivante dall'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, limitatamente ai ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della stessa legge n. 656 del 1986.

Ciò ha comportato il «congelamento» degli importi percepiti dai medesimi soggetti rimasti fermi, da quella data, nella somma mensile di lire 103.820.

Peraltro, seppure in assenza di specifica indicazione normativa, gli stessi collaterali,

tutti inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed in stato di comprovato bisogno (condizioni queste in base alle quali hanno potuto fruire della pensione in argomento), hanno continuato a percepire fino al 1989 nel mese di dicembre l'indennità speciale annua commisurata ad una mensilità del trattamento complessivo.

Orbene, inopinatamente, nel dicembre 1990 con disposizione telegrafica del Ministero del tesoro tale indennità speciale non è stata corrisposta con l'intesa di procedere al recupero delle somme a detto titolo erogate dal 1986 in poi.

In disparte ogni considerazione sull'effetto di un tale provvedimento adottato nei giorni precedenti le festività natalizie quando cioè analogo beneficio viene corrisposto

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a tutti i titolari di qualsiasi pensione, non può non rilevarsi come il provvedimento stesso si ponga in antitesi con gli articoli 69 e 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che attribuiscono il diritto all'indennità speciale annua a tutti coloro i quali abbiano un trattamento pensionistico indiretto di guerra che siano in stato di non occupazione e versino in condizioni di disagio economico.

È infatti universalmente ritenuto trattamento pensionistico di guerra, e tale è definito dalla vigente legislazione, qualsiasi indennità, emolumento o assegno alimentare corrisposto periodicamente dallo Stato a favore di sopravvissuti e deceduti o dispersi per fatti di guerra.

Per tali ragioni la corretta applicazione delle norme in questione comporta il

riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità speciale annua da parte dei collaterali titolari della tabella *T* annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

L'accoglimento del presente disegno di legge non determina, peraltro, alcun aggravio per l'erario atteso che l'onere di lire 5 miliardi annui corrispondente al ripristino di tale beneficio, risultava peraltro già compreso nell'apposito capitolo di spesa per le pensioni di guerra ed è di entità tale che definire assolutamente priva di alcuna rilevanza è di evidente accezione.

Per quanto sopra esposto si è certi che il disegno di legge proposto sarà accolto con la maggiore sollecitudine possibile trattandosi di un evidente atto di giustizia nei riguardi di una categoria che, non a torto, ritiene di essere oggetto di una assurda quanto incomprensibile emarginazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il trattamento economico stabilito dall'articolo 5, comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in favore dei collaterali dei caduti in guerra comprende anche l'indennità speciale annua.